CAMERA DEI DEPUTATI N. 379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, CASCIO, ALBORGHETTI, AMATO, ANGELICI, APOLLONI, ARMANI, BAGLIANI, BALLAMAN, BAMPO, BARRAL, BERGAMO, BERRUTI, BIANCHI CLERICI, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BOCCIA, BOSCO, BOVA, BURANI PROCACCINI, CALZAVARA, CAPARINI, CARBONI, CARMELO CARRARA, CARUSO, CAVALIERE, CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, COLLAVINI, PAOLO COLOMBO, COMINO, CONTE, COPERCINI, CORDONI, COSENTINO, COSTA, COVRE, CUCCU, CUTRUFO, d'IPPOLITO, DALLA ROSA, DEL BARONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DETOMAS, DI COMITE, DI STASI, DIVELLA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERRIGO, FAUSTINELLI, FILOCAMO, FINO, FONGARO, FONTAN, FONTANINI, FRAU, FRIGATO, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIACALONE, GNAGA, GRUGNETTI, DOMENICO IZZO, LEMBO, LENTO, LORUSSO, LUCCHESE, LUMIA, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MARRAS, MARTINELLI, MASIERO, MATACENA, MAZZOCCHIN, MICHELINI, NOCERA, ORLANDO, PAGLIARINI, PALUMBO, PAROLO, PEZZONI, PISCITELLO, PITTINO, PIVA, POLI BORTONE, RADICE, RICCI, RICCIO, RIZZI, RODEGHIERO, ROMANO CARRATELLI, ORESTE ROSSI, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, SANTANDREA, SBARBATI, SCAJOLA, SCOZZARI, SELVA, SINISCALCHI, STAGNO d'ALCONTRES, STEFANI, TABORELLI, TOSOLINI, VALDUCCI, VASCON, ZACCHERA

Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende trasferire al demanio dei comuni tutti i beni del demanio marittimo statale, i lidi, le spiagge, i porti, le lagune, i bacini di acqua salata, le foci dei fiumi che sboccano in mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Si è ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere l'esclusione dal trasferimento di

tutti i porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nonché di quei porti o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale, per ovvie ragioni, strettamente connesse agli interessi marcatamente nazionali che queste aree rivestono.

Scopo primario della presente iniziativa legislativa è quello di semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa connessa alla gestione dei beni demaniali marittimi, attualmente troppo farraginosa, lenta e macchinosa. Si ritiene, infatti, che solo il trasferimento della proprietà dei beni demaniali dallo Stato agli enti locali possa rappresentare l'unica strada percorribile per lo snellimento delle procedure di gestione.

Allo stato attuale, anche se la gestione è affidata, per la maggior parte dei casi, agli enti locali, questi non possono disporre liberamente del bene ma devono, in quanto proprietà dello Stato, ottenere regolare autorizzazione dal Ministero competente. Questo è uno dei nodi che la presente proposta di legge si propone di sciogliere al fine di garantire un'efficace e razionale valorizzazione del bene. Tutto ciò si tradurrebbe in indiscutibili vantaggi per la popolazione, che certamente godrebbe degli effetti positivi conseguenti.

Una gestione libera e svincolata da mediazioni politico-burocratiche, che oggi non hanno più ragione di esistere, diventa quanto mai indispensabile in uno Stato che si accinge a diventare federalista.

Il percorso prospettato intende rinnovare l'interesse dei comuni per queste aree demaniali allo scopo di salvaguardare anche gli aspetti urbanistici ed estetici dei comuni con porti ed insediamenti balneari turistici.

Inoltre, la trasformazione e la modernizzazione dell'attività portuale ha consentito la realizzazione di opere con una forte vocazione civile non più legate alla funzione marittimo-portuale, che meglio si prestano ad essere affidate all'organismo rappresentativo dello Stato più vicino ai cittadini, e cioè al comune.

Infatti, la presente iniziativa parlamentare, anche relativamente ai porti di carattere internazionale, prevede il trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio marittimo, di fatto non giustificano più questa loro appartenenza, in quanto non hanno oramai alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria.

Peraltro in una sentenza del 1° gennaio 1963, annullata in seguito dalla Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato a tale proposito affermava il principio secondo il quale l'assoggettamento di un bene alla sola disciplina dello Stato è legato al sussistere della funzione pubblica poituale del demanio marittimo. Quindi, in considerazione del fatto che tale funzione è venuta meno, si giustifica maggiormente il trasferimento di quei beni e di quelle aree non più utilizzate per gli scopi iniziali.

Nel nuovo quadro di riforma degli enti locali, in cui il comune va assumendo una maggiore autonomia ed un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, può considerarsi certamente positiva la maggiore responsabilizzazione che la presente proposta di legge conferisce agli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a

quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia.

3. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

ART. 4.

1. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

2. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre la regione è competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-379
Lire 500